SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2201

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, BETTA, RUVOLO, SALZANO e FRAU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

Integrazione alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela e valorizzazione dei vini passiti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a ottenere, attraverso una integrazione della legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente disposizioni in materia di disciplina delle denominazioni di origine, una attenta salvaguardia del vino passito che, nonostante venga anch'esso, quale vino di qualità, disciplinato dalla citata legge, non ha goduto (neanche nell'attuale legislazione europea) della considerazione e della tutela che meriterebbe.

Il vino passito, di cui le origini si perdono nella notte dei tempi, è considerato una delle testimonianze più importanti del nostro patrimonio enologico poichè, oltre ad essere presente su tutto il territorio nazionale, attribuisce all'Italia il primo posto, all'interno dell'Unione europea, quale Paese che vanta la presenza più numerosa di docg e doc in cui è prevista la produzione di tale vino, ottenuto attraverso diverse modalità di appassimento delle uve.

Tale disegno di legge permetterebbe di eliminare una situazione di confusione o di non chiarezza, presente tra i consumatori, che non disponendo di sufficienti elementi conoscitivi non riescono a percepire ed apprezzare le differenze tra un vino passito naturale ed un vino liquoroso che, tra l'altro, portando il medesimo nome di passito, finisce per arrecare danni al primo; oppure, come sovente accade, quando si parla di *vino passito* s'intende *vino dolce*, nonostante non manchino esempi di eccellenti vini secchi ottenuti con l'appassimento delle uve.

Proprio in un momento, quale quello attuale, in cui si stanno riscoprendo i valori della coltivazione biologica (così come si riscontra a livello legislativo, nonchè dall'aumento della domanda sul mercato) apparirebbe singolare che l'estrema naturalezza del vino passito, ottenuto senza aggiunte di mosti concentrati, di alcool e senza applicazione di pratiche enologiche (quali la crioconcentrazione), capaci di sconvolgere la sua naturale evoluzione, non riesca ad ottenere il suo giusto riconoscimento.

Ci preme sottolineare infine, onorevoli senatori, che l'approvazione di tale disegno di legge contribuirebbe in modo sostanziale, oltre al citato riconoscimento normativo, all'incremento produttivo e commerciale, con importanti riflessi occupazionali, di tale pregiato prodotto vinicolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*. - *(Vini passiti)* – *1*. Possono essere denominati vini passiti esclusivamente quelli ottenuti dalla fermentazione di uve bianche e nere sottoposte ad appassimento, con metodo naturale o artificiale, secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. La produzione dei vini passiti deve avvenire senza aggiunte di mosti concentrati e rettificati, di alcool e senza l'applicazione di pratiche enologiche tali da poter stravolgere la loro naturale evoluzione.

3. I produttori di vini passiti, ai fini della loro designazione e presentazione, hanno facoltà di utilizzare la denominazione "vino passito naturale". Qualora si ricorra all'aggiunta di alcool o ad altre pratiche di arricchimento, se previste dai disciplinari di produzione, si deve utilizzare la denominazione "vino passito liquoroso"».